

Le novità del decreto fiscale e gli effetti sugli adempimenti IVA

**Rimini, 21 novembre 2018
Dott. Giampaolo Giuliani**

**D.L. 23.10.2018, n.119 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. –
G.U. 23.10.2018**

Articolo 10 – Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

Articolo 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

Articolo 12 - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

Articolo 13 - Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

Articolo 14 - Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

Articolo 15 - Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

D.L. 23.10.2018, n.119

Articolo 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All'articolo **21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «**g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;**»;

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

~~f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;~~

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

~~h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;~~

~~i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;~~

~~l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;~~

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa, è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Articolo 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

b) b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «**La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.**»

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019

4. La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con **decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472**, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Data in cui un'operazione si considera effettuata secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 633 del 1972

La data di effettuazione non deve essere indicata in fattura quando non è diversa dalla data di emissione fattura. La data di effettuazione deve essere sempre antecedente alla data di emissione



La data di emissione coincide con la data in cui la fattura elettronica è trasmessa al SDI

La lettera g-bis del comma 2 che stabilisce l'inserimento della data di effettuazione come informazione da inserire in fattura opera dal 1 luglio 2019

Data di effettuazione
dell'operazione

Data di emissione
dell'operazione

Data di effettuazione
dell'operazione

Data di emissione
dell'operazione



La fattura deve
contenere soltanto la
data di emissione

La fattura deve
contenere sia la data di
effettuazione che la
data di emissione

DATA DI EMISSIONE fino al 1 luglio 2019

- **Fattura istantanea** – questa fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione
- **Fattura immediata** – questa fattura deve essere emessa entro la mezzanotte del giorno in cui l'operazione si considera effettuata
- **Fattura differita** – questa fattura deve essere emessa in presenza del documento di trasporto entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
- **Fattura ultra differita** – questa fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione – triangolazione interna

DATA DI EMISSIONE a partire dal 1 luglio 2019

- **Fattura istantanea** – questa fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione la data di emissione coincide con la data di effettuazione (**Deve essere indicata soltanto la data di emissione**)
- **Fattura immediata** – questa fattura deve essere emessa entro dieci giorni a partire dalla data in cui l'operazione si considera effettuata (**se data di effettuazione e di emissione sono diverse devono essere indicate entrambe se le due date coincidono deve essere emessa soltanto la data di emissione**)
- **Fattura differita** – questa fattura deve essere emessa in presenza del documento di trasporto entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (**se data di effettuazione e di emissione sono diverse devono essere indicate entrambe se le due date coincidono deve essere emessa soltanto la data di emissione**)
- **Fattura ultra differita** – questa fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione – triangolazione interna dell'operazione (**se data di effettuazione e di emissione sono diverse devono essere indicate entrambe se le due date coincidono deve essere emessa soltanto la data di emissione**)

10

Rimangono comunque operanti i termini di emissione più favorevoli.

Ad esempio la cosiddetta fatturazione «ultradifferita» di cui alla lett. b, c. 4, art 1, DPR n. 633 del 1972 prevede come termine di emissione il mese successivo a quello di consegna o spedizione

Il decreto ministeriale 18 novembre 1976 prevede disposizioni speciali di emissione della fattura per cessioni in base a contratti estimatori, di commissione, a mezzo sedi secondarie ecc.)

Per quanto attiene i soggetti passivi che devono certificare i corrispettivi tramite il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, sono esonerati da questo obbligo, ai sensi del c. 2, art. 3, DPR n. 696 del 1996, se emettono la fattura contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione (per questi soggetti l'esigibilità nei prestazioni di servizi opera all'ultimazione e non al pagamento).

Si ritiene che se questi soggetti vogliono utilizzare il termine dilatorio di 10 giorni devono rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale

Difficoltà di trasmissione della fattura elettronica

La trasmissione con minimo ritardo costituisce violazione meramente formale non punibile ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis del D.Lgs 472/1997 (circolare n. 13 del 2 luglio 2018)

Da tenere presente le sanzioni introdotte dall'art. 10 del DL 119/2018 che prevedono dei calmieramenti nel primo semestre

Dal 1/01/2019 al 30/06/2019		Dal 1/07/2019
Nessuna sanzione	Sanzione del 20 per cento	Sanzioni ordinarie dal 90 al 180 per cento dell'imposta
Le fatture sono emesse (trasmesse al SDI) entro il termine della liquidazione IVA (mensile o trimestrale)	Le fatture sono emesse (trasmesse al SDI) entro il termine della liquidazione IVA (mensile o trimestrale) del periodo successivo	Le fatture sono emesse (trasmesse al SDI) fuori termine. Oltre i dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione e oltre il 15 del mese successivo per quelle differite

La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non emessa.

In questo caso le sanzioni stabilite dall'art. 6 del D.Lgs 471 del 1997 variano dal 90 per cento al 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile, mentre le sanzioni si applicano in misura fissa da 250 a 2000 euro, nella ipotesi in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo

Il calmieramenti previsti dall'articolo 10 valgono anche in favore del cessionario/committente che in assenza della fatturazione elettronica abbia detratto l'imposta oppure non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Segnatamente se provvede alla regolarizzazione entro i termini della propria liquidazione periodica sarà esente da sanzione, mentre sarà assoggettato ad una sanzione del 20 per cento se provvederà alla regolarizzazione entro i termini della liquidazione successiva

Rimissione della fattura dopo lo scarto

Nel caso la fattura non superi i controlli viene scartata dallo SDI che lo notifica con il messaggio di scarto al soggetto emittente.

L'emittente avrà cinque giorni di tempo per trasmettere la fattura corretta senza incorrere in sanzioni.

La fattura scartata richiede una variazione ai soli fini interni che non deve essere trasmessa allo SDI

È opportuno che la fattura sia riemessa con la stessa data e lo stesso numero di quella scartata

Rimissione della fattura dopo lo scarto

In alternativa, l'Agenzia (circ. n. 13 del 2018) consente di emettere

1. una fattura con numero e data nuovi con numeri coerenti con la numerazione raggiunta e creando un collegamento con la precedente oggetto di una nota di variazione interna al fine di mostrare la tempestività del nuovo invio.
2. una fattura con una specifica numerazione con cui identificare i documenti rettificativi di precedenti fatture scartate dal sistema

D.L. 23.10.2018, n.119

Articolo 12 Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

1. All'articolo **23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Articolo 23 - Registrazione delle fatture

1. Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Termini di registrazione delle fatture emesse

Dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse potranno essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ma con riferimento allo stesso momento di effettuazione.

Ad esempio operazione effettuata il 21 novembre può essere emessa entro il giorno 15 del mese di dicembre, ma deve essere computata nella liquidazione del mese di novembre

La norma, non ha previsto alcuna modifica in materia registrazione delle fatture in triangolazione interna di cui all'art. 21, 4 comma lettera b) del Dpr 633/72; le stesse devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione con riferimento allo stesso mese di emissione.

Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119

Articolo 13 Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

1. All'articolo **25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;

b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.

Articolo 25 Registrazione degli acquisti

1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Dal 24 ottobre 2018 viene soppresso l'obbligo della numerazione della fattura secondo l'ordine di ricevimento «Considerata la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio (sistema obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019), si ritiene che tale adempimento sia automaticamente assolto. La tracciabilità della fattura rende, infatti, possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.» (relazione di accompagnamento al D.L. n. 119)

Nella guida alla fatturazione elettronica pubblicata sul sito dell'Agencia delle Entrate viene chiarito che, ai fini del diritto alla detrazione, ogni qualvolta il SDI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'IVA coincide con quella della consegna del documento.

Diversamente laddove la fattura superasse i controlli, ma il SDI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'IVA coincide con quella di presa visione (da parte cliente) della fattura dell'area riservata

Articolo 19 - Detrazione

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assoluta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. **Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.**

«L'applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.» (cir 17/01/018 n. 1/E)

«Ciò, in coerenza, peraltro, con la nuova formulazione dell'art. 25, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, in base alla quale le fatture relative agli acquisti effettuati devono essere registrate al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato art. 25, primo periodo - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

Merita sottolineare che, ai fini della detrazione dell'imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell'anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l'imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 - concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018.» (cir 17/01/018 n. 1/E)

In sostanza l'annotazione deve essere effettuata prima della liquidazione periodica nella quale si detrae l'IVA e in ogni caso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricevimento della fattura con riferimento al medesimo anno

Ad esempio per una fattura emessa nel 2018 relativa all'acquisto di beni, ma ricevuta nel 2019, l'annotazione potrà essere effettuata entro il 30 aprile 2020 (termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale IVA) con anno di riferimento 2019. La fattura non potrà concorrere alle liquidazioni del 2019, ma dovrà concorrere al saldo della dichiarazione IVA relativa al 2019

Fattura è emessa
nell'anno x



Fattura è ricevuta
nell'anno x + 1



L'imposta può essere
detratta nell'anno x + 1 o al
più tardi **entro il termine
ultimo per la presentazione
della dichiarazione annuale
dell'anno x + 1**

Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119

Articolo 14 - Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100

Articolo 1 - Dichiarazioni e versamenti periodici

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

Operazione
effettuata mese X



cedente

Fattura è emessa
per il mese x nei
primi 15 giorni del
mese x + 1



cessionario

La fattura viene
registrata entro il giorno
15 del mese x + 1
**entra nella liquidazione
del mese X**

E' ammessa la imputazione alla liquidazione del mese precedente, l'IVA delle fatture di acquisto ricevute e registrate nei primi quindici giorni del mese successivo possono essere imputate alla liquidazione del mese precedente a condizione che ciò avvenga nel medesimo anno solare.

Tuttavia per come è formulata la norma si dovrebbe concludere che tale soluzione si ammessa soltanto ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Questo significa ad esempio che una fattura pervenuta entro il 15 di novembre si riferisce ad una operazione effettuata a settembre, la detrazione può essere esercitata nella liquidazione relativa al mese di ricevimento vale dire quella effettuata a dicembre per novembre

Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119

Articolo 10 - Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

1. All'articolo **1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo **1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100**;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119

Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

1. All'articolo **1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti».

-

L'art 15 espunge dal perimetro dall'adempimento della fatturazione elettronica i soggetti identificati (rappresentanza fiscale e identificazione diretta). Ad ogni modo l'amministrazione finanziaria ha chiarito che quando sono cessionari o committenti di un soggetto passivo d'imposta nazionale ai fini della trasmissione delle fatture i cedenti/prestatori invieranno una vera e propria fattura elettronica tramite lo Sdi con un codice destinatario convenzionale a 7 zeri (salvo che il soggetto identificato non comunichi uno specifico indirizzo telematico pec o codice destinatario, ottenuto previo accreditamento al sistema da parte del cliente o dell'intermediario che riceve per suo conto).

Le fatture elettroniche saranno poi messe a disposizione nelle loro specifiche aree riservate. Inoltre, si rende opportuno per il fornitore consegnare ai soggetti identificati copia cartacea. Ciò vale non solo per i soggetti identificati, ma anche per i soggetti minimi, forfettari e in regime di vantaggio.

L'Agenzia ha chiarito che i soggetti identificati in Italia (anche mediante rappresentante in Italia) non devono conservare elettronicamente le fatture elettroniche che ricevono dai propri fornitori. Questa regola, ha inoltre specificato l'Agenzia, può essere estesa anche ai soggetti minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio.